



MBAC-DR-LOM  
TUTBAP  
0009416 12/09/2014  
Cl. 34.19.07/15.9

Comune di Lodi  
Settore 6 – Ambiente, Gestione del Territorio, Lavori Pubblici  
piazza Broletto,1  
26900 LODI  
comunedilodi@legalmail.it

e, p.c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese  
piazza Duomo, 14  
20122 MILANO  
mbac-sbap-mi@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia  
via Edmondo De Amicis, 11  
20123 MILANO  
mbac-sba-lom@mailcert.beniculturali.it

Regione Lombardia  
Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile  
Struttura Paesaggio  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO  
ambiente@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: LODI – Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del programma Integrato di Intervento "area ex Pharmagel" in variante al Piano di Governo del Territorio.  
Convocazione della seduta di valutazione in data 11 settembre 2014.  
Osservazioni

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 30319 dell'8 agosto 2014, assunta agli atti di questa Direzione con prot. n. 8805 del 19 agosto 2014,

esaminata la documentazione messa a disposizione attraverso il sistema SIVAS di Regione Lombardia, relativa al procedimento in oggetto,

valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area (Piano Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lodi),

verificato che l'ambito di intervento è compreso in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, recante *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (a seguire Codice)*, in virtù del Decreto Ministeriale 9 maggio 1960 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico del cono panoramico dal ponte sull'Adda, sito nell'ambito del comune di Lodi*",

questa Direzione Regionale osserva quanto segue.

L'affermazione riportata a pag. 29 del Rapporto Preliminare ovvero

*"La tavola in esame identifica altresì il comparto in esame all'interno di "Ambiti vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/04 (da verificare ai sensi dell'ultimo comma art. 18 degli Indirizzi Normativi)": tale vincolo paesaggistico deriva dalla presenza del cono visivo posto sul ponte dell'Adda. Dall'esame della cartografia sopra riportata si evince come l'intervento in oggetto (Proposta di Piano) non sia*



*visibile con tale cono visivo. Per tale ragione sull'area di progetto non risulta cogente l'art. 136 del D.Lgs 42/04"*

risulta priva di fondamento giuridico e frutto di una autonoma interpretazione dei contenuti del provvedimento di tutela. Fintanto infatti che il provvedimento è vigente qualsiasi modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto a preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice.

La rispondenza dell'area oggetto di intervento alle caratteristiche inserite nel provvedimento di tutela, di esso fondamento, e la conseguente ammissibilità dell'intervento sono valutazioni discrezionali in capo all'organo preposto alla tutela che nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica valuterà le eventuali modalità di realizzazione in relazione all'incidenza sul contesto tutelato. Si legge infatti nelle premesse del Decreto Ministeriale

*"Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona".*

Pertanto, prescindendo dalla procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, è necessario ricordare l'imprescindibile adempimento autorizzativo inerente il profilo paesaggistico dell'area. Si ricorda inoltre che l'autorizzazione paesaggistica è provvedimento autonomo e preordinato a qualsiasi titolo abilitativo urbanistico-edilizio.

Nel merito poi della procedura di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica si ritiene che il Programma Integrato di Intervento, proprio in virtù della ambigua interpretazione del provvedimento di tutela paesaggistica che viene presentata nel Rapporto Preliminare, al fine di procedere ad un approfondimento degli effetti dello stesso sul contesto di inserimento, debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica.

TUTBAP/Resp. dell'istruttoria arch. Elena Rizzi

IL DIRETTORE REGIONALE  
Dott.ssa Caterina Bon Valsassina